

N. 1/2021 R.G. PIANO DEL CONSUMATORE



TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare -

Decreto ex art. 12 bis l. 3/2012

Il giudice delegato dott. Andrea Milesi;

visto il ricorso ex art. 7, comma 1 *bis*, l. 3/2012 depositato da DELIO LUCINI (██████████) (██████████) tramite l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Cremona;

vista la relazione redatta dall'avv. Angelica Ghezzi, Gestore della crisi nominato da quest'ultimo organo;

viste le modifiche apportate al Piano a seguito delle osservazioni del Giudice delegato e delle contestazioni dei creditori ammessi;

premesse:

che con decreto ex art. 12 *bis*, comma 1, l. 3/2012 emesso dal G.D. in data 19.05.2021, il Tribunale dava atto della sussistenza dei requisiti (anche documentali) di ammissibilità del ricorso;

che sono state celebrate udienze in data 8.07.2021, 30.09.2021 e 2.12.2021, all'esito delle quali i crediti vantati da Lucini Mario e avv. Gamba Marco sono stati rideterminati da questo giudice, rispettivamente, in € 25.579,71 ed € 18.979,40 ed è stato assegnato un ulteriore termine per la modifica del piano;

che con atto difensivo depositato dall'avv. Antonio Maffi in data 19.01.2022, peraltro in fascicolo diverso dal presenta a causa dell'esistenza di due R.G. (1/2021) identici, seppure diversificati dal rito (Fallimentare contro Piano del Consumatore), è stata proposta una modifica dell'originario piano proposto;

ritenuto:

- che vanno qui ribaditi i requisiti di ammissibilità della domanda già valutati positivamente nei precedenti decreti emessi dal Tribunale;
- che la nuova proposta di piano prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei debiti esistenti nei confronti dei creditori Lucini Mario, Gamba Marco ed Equitalia, per un totale di € **46.901,81** oltre eventuali successive spese ed accessori, attraverso il versamento di una somma costante pari ad € 600,00 mensili da parte di Lucini Delio, nonché attraverso l'acquisizione, a questa procedura, dell'importo di € 6.000,00 versato dal debitore al momento del deposito dell'istanza di conversione del pignoramento

nella procedura esecutiva n. 27/19. I pagamenti verrebbero effettuati ogni sei mesi proporzionalmente al valore dei rispettivi crediti, ma l'accantonamento di somme sarebbe mensile;

- che computando anche la somma di € 6.000 di cui sopra, la durata prevedibile del piano si attesta in mesi 69, vale a dire anni cinque e mesi nove, una durata che, tenuto conto degli importi disponibili e dei crediti da soddisfare, appare certamente congrua e non eccessiva;

- che la giurisprudenza di merito e legittimità è ormai concorde nel ritenere ammissibili ed omologabili quei piani che prevedano durate anche superiori ai cinque anni che costituivano il limite temporale normalmente tollerato dai Tribunali nelle prime pronunce applicative della normativa, in assenza peraltro di una indicazione legislativa espressa e cogente;

- che l'alternativa liquidatoria (che ai fini comparativi che qui interessano consiste solo ed esclusivamente in quella regolata dagli articoli 14 *ter* ss l. 3/2012, come espressamente sancito dall'art. 12 *bis*, comma 4 della stessa legge) si pone certamente come maggiormente rischiosa per i creditori, che solo con il piano proposto hanno la garanzia del totale soddisfacimento dei propri crediti (cosa che le oscillazioni nei valori immobiliari e le difficoltà di vendita dei beni immobili all'asta renderebbero incerta) ed anche della durata della dilazione, oltre che ottenere un soddisfacimento graduale delle loro pretese sin dal sesto mese successivo alla omologa del piano;

- che può ragionevolmente affermarsi che l'odierno ricorrente non abbia “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*” ex art. 7, comma 2, lett d) *ter* l. 3/2012, non potendo così qualificare la scelta di portare comunque a termine la controversia giudiziale in corso con il fratello Mario nonostante le risultanze della CTU lasciassero presagire un esito infausto della stessa;

- che la disponibilità dell'importo di € 6.000,00 in un'unica soluzione sarà la conseguenza della declaratoria di improcedibilità/improseguibilità dell'esecuzione immobiliare avviata contro l'odierno ricorrente da parte dei due principali creditori dello stesso, e dunque dovrà essere messo a disposizione da parte di Lucini Delio non appena verrà assunto il provvedimento definitorio da parte del G.E., e distribuito alla scadenza semestrale prevista dal piano immediatamente successiva alla liberazione della somma in oggetto;

- che le singole distribuzioni dovranno tenere conto delle cause legittime di prelazione e delle prededuzioni previste dalla legge, con conseguente preferenza per le spese di procedura e successiva proporzione nella distribuzione delle somme in base agli importi vantati dai singoli creditori;

- che, infine, per il tipo di piano previsto (senza alcuna attività di liquidazione di beni mobili o immobili) appare non necessaria la nomina di un liquidatore, essendo sufficiente prevedere l'obbligo del debitore di relazionare ogni 6 mesi all'O.C.C., e quello di quest'ultimo di vigilare sul corretto adempimento del piano, avvertendo di conseguenza i creditori di eventuali condotte non conformi da parte del proponente;

P.Q.M.

- Omologa il Piano del Consumatore proposto da DELIO LUCINI ([REDACTED]) con l'assistenza dell'avv. Angelica Ghezzi del Foro di Cremona, gestore della crisi nominato dall'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di

Cremona, ed in particolare la versione contenuta a pagina 5 dell'atto depositato in data 19.01.2022 dal difensore del ricorrente;

- **dispone** che venga costituito un conto corrente dedicato, su cui confluiranno le somme messe a disposizione mensilmente dal debitore e dal quale verranno effettuati i bonifici in favore dei creditori, a cadenza semestrale a decorrere dalla omologa del piano;
- **dispone** che i pagamenti vengano effettuati previa predisposizione e comunicazione all'O.C.C. di un progetto di riparto, e che allo stesso modo vadano comunicati all'O.C.C. i singoli pagamenti eseguiti, con allegazione dei bonifici effettuati;
- **dispone** che l'importo di € 6.000,00 depositato all'interno della procedura R.G. n. 27/19 Es. Imm. venga messo a disposizione dei creditori non appena liberato a seguito della pronuncia di improseguibilità/improcedibilità/estinzione della esecuzione, e distribuito ai creditori alla prima scadenza semestrale prevista nel piano;
- **dà atto** che, dalla data dell'omologazione del piano, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- **dispone** che il Gestore nominato dall'O.C.C. vigili sulla corretta esecuzione del piano, segnalando ai creditori ammessi ed al Giudice Delegato eventuali irregolarità o inadempimenti;
- **dispone** che, a cura del Gestore nominato dall'O.C.C., del piano e del presente decreto di omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul portale "FALLCO", previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei seguenti dati sensibili o riservati: codice fiscale ed indirizzo di residenza dell'istante.

Manda al Gestore nominato dall'O.C.C. ed alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di legge.

Cremona, 04/02/2022

Il giudice delegato
dott. Andrea Milesi